

**Condizioni di ammissione e tematiche applicative
dei programmi destinatari delle agevolazioni
di cui al decreto interministeriale che concorrono al
*Green and Innovation Deal***

I. Contesto di riferimento

La misura di sostegno prevista dal *decreto interministeriale* è destinata ad agevolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, programmi coerenti con le finalità di policy del *Green and Innovation Deal* di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge.

In tale contesto, l'articolo 4 del *decreto interministeriale* ha individuato al comma 1 le finalità a cui devono contribuire i programmi ammissibili alle agevolazioni, prevedendo al comma 7 che le tematiche applicative degli interventi sono individuate avuto particolare riguardo al quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico e agli orientamenti strategici adottati a livello nazionale ed europeo, anche tenendo conto delle finalità indicate da programmi comunitari volti ad accrescere la sostenibilità, l'innovazione e la competitività delle imprese.

Ai fini di quanto sopra, per l'attuazione della misura si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha individuato le tipologie di progetti a cui sono destinate le misure del *Green and Innovation Deal* di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Le previsioni attuative dello stesso articolo 64, riportate nell'elenco n. 1 dell'8 ottobre 2021 pubblicato dal soggetto attuatore ivi designato, individuano le tematiche applicative delle misure del *Green and Innovation Deal*, facendo riferimento agli obiettivi ambientali individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (nel seguito, la Tassonomia) e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, anche tenuto conto degli atti delegati adottati a norma dello stesso. Le attività sostenibili nell'ambito della Tassonomia non devono altresì arrecare un danno significativo ai medesimi obiettivi ambientali.

Nel seguito sono riportate le finalità, le tipologie, le condizioni di ammissione e le tematiche applicative dei programmi destinatari delle agevolazioni di cui al *decreto interministeriale*, sulla base dei predetti riferimenti.

II. Finalità e tipologie di programmi ammissibili alle agevolazioni

I programmi ammissibili devono comprendere attività di *ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o*, per le *PMI*, di industrializzazione dell'innovazione che rispettino i requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 del *decreto interministeriale*, realizzati nel perseguimento di una **finalità** del *Green and Innovation Deal* tra quelle elencate al comma 1 del predetto articolo 4 e nel seguito descritte.

- a) *Decarbonizzazione dell'economia*: per economia decarbonizzata, o a zero emissioni, si intende un modello economico in cui l'intero sistema di produzione, compresa la produzione di energia, tende a conseguire la neutralità climatica. Più nel dettaglio, è la conversione a un sistema economico che riduce e/o compensa le emissioni di anidride carbonica (CO₂) in modo sostenibile. Presuppone, quindi, una progressiva riduzione delle fonti fossili come fonti di approvvigionamento energetico, sostituendole con fonti rinnovabili, così da diminuire gradualmente il rilascio di CO₂ nell'ambiente, fino ad azzerarne del tutto le emissioni. In un sistema di decarbonizzazione dell'economia è inclusa la diffusione delle tecnologie e infrastrutture innovative, quali le reti intelligenti, le reti a idrogeno o la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio e lo stoccaggio di energia, consentendo inoltre un'integrazione settoriale. Inoltre le infrastrutture e risorse esistenti devono essere resilienti ai cambiamenti climatici.
- b) *Economia circolare*: modello economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;
- c) *Riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi* in ottica di salvaguardia ambientale, riutilizzo dei materiali e sviluppo dell'economia circolare.
- d) *Rigenerazione urbana*: modello di sviluppo urbano in cui vengono riqualficate le zone in ottica non solo di efficientamento energetico ma anche di recupero, riuso e riqualficazione dei sistemi urbani. Il valore degli edifici, degli spazi e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e reso resiliente ai cambiamenti climatici, la costruzione è mirata al riutilizzo e al riciclo dei materiali con la tendenza all'abbattimento delle emissioni di carbonio. La rigenerazione urbana tende ad aumentare il valore attribuito alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali, all'uso sostenibile delle risorse a partire dal suolo, e al miglioramento della salute umana.
- e) *Turismo sostenibile*: modello di turismo e di sviluppo dell'offerta, della competitività e dell'attrattività del settore basato sulla sua sostenibilità ambientale, in un'ottica di armonia con il contesto naturale e culturale, e di integrazione sostenibile nelle infrastrutture e nei sistemi ecosistemici.
- f) *Adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico*: processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti, in ottica di resistenza ai cambiamenti climatici, resilienza, prevenzione e preparazione a fenomeni naturali straordinari connessi ai rischi da cambiamento climatico. Per rischio da cambiamento climatico si intendono tutti quei rischi derivanti da fenomeni climatici di particolare potenza e intensità dovuti al riscaldamento dell'atmosfera.

I programmi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una delle seguenti **tipologie**:

- A. *progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; o*
- B. *progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.*

III. Condizioni di ammissione

Per il contributo alle finalità del *Green and Innovation Deal* di cui alla precedente sezione II, le iniziative ammissibili nell'ambito del *decreto interministeriale* devono contribuire positivamente ad uno degli obiettivi ambientali individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, nell'ambito delle tematiche applicative riportate nella seguente sezione IV.

IV. Contributo positivo agli obiettivi ambientali: tematiche applicative

I progetti ammissibili contribuiscono positivamente ad uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- (i) Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- (ii) Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici;
- (iii) Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine;
- (iv) Obiettivo 4: Economia circolare;
- (v) Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento;
- (vi) Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi.

Il contributo positivo delle innovazioni tecnologiche e sostenibili introdotte dai progetti è dato ai predetti obiettivi ambientali nell'ambito di una **tematica applicativa** che ricada tra le fattispecie che seguono, comprensive dell'innovazione nella produzione di componenti per i medesimi ambiti applicativi. In sede di domanda, il soggetto proponente è tenuto a:

- 1) indicare, tra quelle che seguono, la tematica in cui si inquadra il programma di ricerca, sviluppo e innovazione presentato a valere sul *decreto interministeriale*;
- 2) individuare la finalità tra quelle di cui al precedente II, lettere da a) a f), a cui concorre o può concorrere l'innovazione tecnologica sviluppata nell'ambito della tematica applicativa indicata;
- 3) classificare il progetto nell'ambito delle finalità di cui al precedente II, lettere A e B;
- 4) individuare l'obiettivo realizzativo per le attività di *ricerca industriale, sviluppo sperimentale* e, per le *PMI*, di industrializzazione, secondo quanto rispettivamente previsto dai commi 2 e 3, lettera a) dell'art. 4, del *decreto interministeriale*;
- 5) esporre nel piano di sviluppo gli elementi di merito a supporto di quanto descritto.

i. Obiettivo 1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici

A. Energie rinnovabili

- a. produzione, trasmissione, stoccaggio, distribuzione o uso di energia da fonti rinnovabili (i.e. solare/fotovoltaico, eolico, dal mare), anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete (come declinati in Tassonomia ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
- b. generazione di elettricità da bioenergia: biomassa, biogas, biofuel da materie organiche di prima generazione (es. rifiuti, liquami, gestione agricola e forestale), combustibili liquidi e gassosi da materie organiche di seconda generazione (es. residui non utilizzabili dell'industria agroalimentare) con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh (come declinato in Tassonomia ai paragrafi 4.7 e 4.8)
- c. produzione di energia da fonti geotermiche con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh] (come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.6)
- d. produzione di energia idroelettrica da centrali ad acqua fluente senza bacino artificiale, oppure da centrali con sbarramento e invaso di ritenuta aventi densità di potenza superiore a 5W/m² o, se inferiore, emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh (come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.5)
- e. creazione di reti di trasmissione e distribuzione di energie rinnovabili alle infrastrutture energetiche esistenti (grid)

B. Miglioramento dell'efficienza energetica, smart grids, sistemi di accumulo

- a. migliorare l'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi
- b. catturare l'energia prodotta da varie fonti e stoccaggio della stessa (con strumenti meccanici, idraulici, batterie o altri supporti chimici) per l'utilizzo successivo, inclusa la produzione di batterie ricaricabili, accumulatori e pacchi batterie e il loro riciclaggio (come declinato in Tassonomia al paragrafo 3.4)
- c. distribuire energia termica mediante impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, cioè che usano per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore, (come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.15)
- d. materiali rinnovabili di origine sostenibile e produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio
- e. estrarre calore da fonti naturali (e.g. sottosuolo, aria, acqua ecc.)
- f. infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici
- g. smart grids che abilitino alla comunicazione digitale continua tra il fornitore e i clienti in modo da consentire una rapida rimodulazione dell'energia fornita in base alle specifiche esigenze di utilizzo / in linea con la domanda ed un utilizzo efficiente delle risorse disponibili
- h. sistemi di illuminazione LED efficienti in edifici, strade, apparecchiature mobili ecc.
- i. impianti efficienti di riciclo e recupero dei rifiuti non pericolosi, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attività di raccolta e trasporto di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi (come declinati in Tassonomia ai paragrafi 5.5, 5.8 e 5.9)

- C. *Infrastrutture per mobilità fluviale, lacustre e marittima ad alimentazione alternativa (elettricità, gas naturale compresso o liquido, idrogeno, biocombustibili) e/o per il cold ironing, produzione di combustibili puliti, rinnovo flotta di navigazione con alimentazione alternativa per trasporto merci*
- a. per la mobilità su acque interne: utilizzo di propulsione elettrica o, fino al 2025, ibrida oppure dual fuel con almeno il 50% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. biofuels). Rif. Tassonomia: paragrafi 6.7 e 6.8)
 - b. per la mobilità su acque marine: utilizzo di propulsione elettrica, ibrida, a idrogeno, a biocombustibili avanzati, a gas naturale, o dual fuel con gas naturale.
 - c. produzione di biocombustibili avanzati quali:
 - (1) produzione di biometano da digestione anaerobica di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e/o da fanghi di trattamento dei reflui
 - (2) produzione di biocombustibile per uso trasporto a partire da biomasse forestali o agricole purché non ad uso alimentare (umano o animale) come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.13
 - d. piattaforme per la digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità (fluviale, marittima) finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa delle utenze
 - e. infrastrutture per la mobilità alternativa a basse emissioni di CO₂ (es. cold ironing, gas naturale, idrogeno) tenendo conto della domanda potenziale e delle caratteristiche di mercato di un porto
 - f. rinnovo flotte per trasporto merci in favore di mezzi con alimentazione alternativa a bassa emissione di CO₂ (i.e. elettrica, ibrida, a biocarburanti avanzati, a idrogeno, a gas naturale), anche mediante costruzione modulare delle navi o componenti standardizzati
- D. *Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per alimentazione alternativa a basse emissioni per il trasporto su strada, trasporto rapido di massa su ferro, digitalizzazione dei sistemi intelligenti di gestione del traffico, servizi e tecnologie per innovazione e digitalizzazione dei servizi di trasporto e logistica (es. smart ticketing, wi-fi, servizi per minimizzare le attese)*
- a. transizione della mobilità verso la mobilità a zero emissioni di CO₂ e sistemi di trasporto ad alimentazione alternativa a bassa emissione di CO₂ (i.e. elettrica, ibrida, a biocarburanti avanzati, a idrogeno, a gas naturale)
 - b. infrastrutture per la distribuzione di combustibili alternativi a basse emissioni di CO₂, capillari sul territorio
 - c. infrastrutture sul territorio per la ricarica di veicoli elettrici
 - d. trasporto intermodale delle merci e trasporto di merci in "unità di carico" standardizzate (es. container), spostate in blocco da un mezzo di trasporto all'altro per giungere a destinazione
 - e. sistemi per il collegamento delle infrastrutture di distribuzione di energia elettrica per il trasporto con gli impianti di generazione di energia
 - f. piattaforme per la digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità (stradale, ferroviaria) finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa delle utenze
 - g. veicoli e mezzi di trasporto alimentati a combustibili alternativi a bassa emissione di CO₂ (i.e. idrogeno, biocarburanti, gas naturale)

E. Cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU)

- a. tecnologie per la cattura finalizzata all'utilizzo/riutilizzo del carbonio non nocive per l'ambiente e che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra
- b. processi di biofissazione, conversione e/o altri metodi per l'utilizzo o riutilizzo di CO₂ in processi produttivi e/o nella produzione di altri materiali (polimeri come policarbonati, materiali per l'edilizia, ecc.)

F. Cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS)

- a. tecnologie per la cattura finalizzata allo stoccaggio del carbonio non nocive per l'ambiente e che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra
- b. realizzazione di hub per lo stoccaggio di CO₂, anche mediante sfruttamento di giacimenti esauriti e di asset dismessi

G. Ripristino delle foreste, delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide e imboschimento e agricoltura rigenerativa

- a. incrementare i benefici climatici derivanti dalle foreste, creando sinergie con altre necessità legate alle foreste
- b. evitare la deforestazione e il degrado forestale e condurre a pratiche sostenibilità tramite il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
- c. gestione forestale per creare ecosistemi resilienti in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (sustainable forest management – i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi)
- d. gestione attiva delle foreste per incrementare la produttività in modo sostenibile traendone tutti i benefici disponibili in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (sustainable forest management – i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi) (come declinati in Tassonomia nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.)

ii. Obiettivo 2 - Adattamento ai cambiamenti climatici¹*A. Prevenzione dal rischio di calamità naturali*

- a. sistemi e tecnologie per infrastrutture, edifici e altri immobili per la protezione contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici
- b. sistemi e tecnologie per la protezione del territorio contro il rischio di calamità naturali o comunque derivanti dai cambiamenti climatici
- c. soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi
- d. soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi
- e. mitigazione e prevenzione del rischio di alluvioni (e.g. barriere anti-alluvionali, superfici porose, ecc.)
- f. tecnologie che consentano il monitoraggio di cambiamenti climatici quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto

B. Messa in sicurezza del patrimonio culturale da rischi ambientali

- a. sistemi e tecnologie per la protezione del patrimonio culturale (edifici, opere, beni e altri oggetti di interesse artistico o culturale) contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici
- b. tecnologie che consentano il monitoraggio del territorio su cui insistono ovvero sono collocati beni appartenenti al patrimonio culturale, mappando e rappresentando il relativo livello di rischio rispetto a fenomeni connessi o derivanti da cambiamenti climatici quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto

¹ La documentazione relativa al progetto dovrà includere attestazioni relative al rischio di cambiamento climatico/vulnerabilità valutato in linea con la guida riportata nell'appendice A della Tassonomia "Criteri DNSH generici per l'adattamento al cambiamento climatico", al fine di determinare la necessità di interventi per il miglioramento della capacità di adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico.

iii. Obiettivo 3 - Protezione acque e risorse marine

A. Raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, urbane e industriali

- a. tecnologie e processi per la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali
- b. tecnologie e processi per un'efficiente pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento, gestione efficiente delle acque reflue, urbane e industriali
- c. tecnologie e processi per la conversione delle acque reflue in forma riutilizzabile nel ciclo idrico con minimo impatto per l'ambiente
- d. miglioramento della qualità dell'acqua, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue non trattate

B. Accesso ad acqua potabile

- a. tecnologie e processi per la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita
- b. efficienti infrastrutture per la raccolta, distribuzione e accesso all'acqua potabile

C. Miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica

- a. pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento, gestione efficienti di risorse idriche
- b. tecnologie e processi per prevenire la dispersione delle risorse idriche
- c. tecnologie e processi per il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici

D. Ripristino, conservazione e protezione di ecosistemi acquatici (terrestri e marini)

- a. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico
- b. conservazione, ripristino e uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri
- c. riduzione dell'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello proveniente da attività terrestri, compresi i rifiuti marini, ed inquinamento da parte dei nutrienti
- d. miglioramento della qualità dell'acqua, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue non trattate

- e. uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino

iv. Obiettivo 4 - Economia circolare

- A. *Prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, riduzione dell'uso di materie prime primarie, riutilizzo e riciclaggio in produzione di materie prime secondarie di elevata qualità (no downcycling), incremento dell'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie, ecodesign, remanufacturing²*
- a. utilizzo efficiente delle risorse naturali nei processi produttivi, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime e incluse le risorse energetiche)
 - b. dispositivi e macchinari per la riduzione dell'uso di materie prime primarie nei cicli produttivi
 - c. processi di riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime secondarie di elevata qualità nei processi produttivi, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti
- B. *Riduzione/sostituzione di sostanze pericolose nel ciclo produttivo, simbiosi industriale volta alla creazione di ecosistemi/distretti economici/comunità circolari, aumento del grado di "circolarità" dei prodotti*
- a. dispositivi e macchinari per la riduzione/sostituzione dell'uso di sostanze pericolose nei cicli produttivi, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti
 - b. processi combinazione industriale per la realizzazione di cicli di produzione circolari, aumentando il grado di riutilizzo (i.e. circolarità) dei prodotti
 - c. design, tecnologie e processi per prolungare l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti
- C. *Riciclo rifiuti urbani e da imballaggio, rigenerazione urbana*
- a. processi di riciclo di rifiuti urbani e da imballaggio, promuovendo la produzione di beni da rifiuti e il relativo monitoraggio in termini di impatto ambientale
 - b. riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, ivi inclusa la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici nell'ambito di interventi di rigenerazione/riqualificazione urbana

² La documentazione relativa al progetto dovrà includere attestazioni relative all'assessment effettuato sul ciclo produttivo nell'ambito del progetto al fine di dimostrare incrementi quantificabili di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all'utilizzo di materie prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti.

v. Obiettivo 5 - Prevenzione e riduzione inquinamento

- A. *Riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a effetto serra e miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo*
- a. riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra in aria, acqua e suolo
 - b. processi, componenti e strumenti per il monitoraggio della qualità e del livello di inquinamento di aria, acqua e suolo
 - c. ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti
 - d. miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio
 - e. prevenzione o riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche
- B. *Ripulimento delle dispersioni di rifiuti o altri inquinanti, riduzione e smaltimento materiali pericolosi*
- a. rimozione di agenti inquinanti dall'aria, acqua e suolo, ivi inclusi metalli pesanti, convertendoli in sostanze meno dannose
 - b. riduzione degli agenti inquinanti per aria, acqua e suolo e sviluppo e realizzazione di procedimenti efficienti di smaltimento di materiali pericolosi
 - c. monitoraggio costante della qualità e del livello di inquinamento di aria, acqua e suolo relativamente a materiali pericolosi
 - d. miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio relativamente a materiali pericolosi
 - e. prevenzione o riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche relativamente a materiali pericolosi

vi. Obiettivo 6 - Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi

A. *Conservazione della natura e della biodiversità, protezione e ripristino degli ecosistemi per migliorarne la capacità di fornire servizi ecosistemici*³

- a. mantenimento, protezione e prevenzione della biodiversità degli ecosistemi terrestre, marino e delle acque dolci
- b. conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione
- c. miglioramento delle capacità ecosistemiche di tali ambienti

B. *Bonifica dei siti contaminati*⁴

- a. uso e gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo e la neutralità in termini di degrado del suolo
- b. bonifica di siti contaminati, mediante rimozione degli agenti inquinanti
- c. smaltimento in sicurezza degli agenti inquinanti rimossi durante il processo di bonifica

C. *Ripristino delle foreste degradate, aumento dell'afforestazione e riforestazione, agricoltura sostenibile, gestione sostenibile delle foreste, riduzione della desertificazione, ripristino dei terreni degradati, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni*⁵

- a. gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat
- b. rimboschimento e riforestazione di foreste degradate e ripristino di aree soggette a desertificazioni
- c. gestione sostenibile delle aree forestali e boschive
- d. pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat
- e. metodi di agricoltura sostenibili, finalizzati al sostentamento dei bisogni e necessità della collettività senza compromettere la capacità dell'ambiente e dell'ecosistema di sostenere le necessità delle generazioni future, basandosi su una completa comprensione delle dinamiche e degli apporti degli ecosistemi
- f. metodi produttivi sostenibili quali agricoltura biologica certificata
- g. progetti di "climate smart agriculture" volti a trasformare i processi di coltura per garantire lo sviluppo e la sicurezza alimentare in contesti di cambiamento climatico nell'ottica di: (a) aumentare in modo sostenibile produttività e rendimento, (b) adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico, e (c) riduzione di emissioni di gas serra
- h. sistemi informatici e digitali per un utilizzo efficiente delle risorse idriche, energetiche e del suolo
- i. culture acquaponiche in sistemi di ricircolo chiusi e compatibili con la neutralità climatica

³ La documentazione relativa al progetto dovrà includere attestazioni di terza parte che certifichino che gli interventi rientrano in una gestione sostenibile della biodiversità, degli ecosistemi e della capacità ecosistemica associata.

⁴ La documentazione relativa al progetto dovrà includere attestazioni di conformità a quanto previsto dal Testo Unico Ambientale 2006/152 in materia di bonifiche e inquinamento del suolo, ove previste.

⁵ La documentazione relativa al progetto dovrà includere attestazioni di terza parte che certifichino che gli interventi riguardano una gestione sostenibile ad es. FSC, PEFC per le foreste, certificazioni biologiche per l'agricoltura, ecc.

V. Condizioni di esclusione

Nel seguito sono riportate le condizioni generali di esclusione, adottate al fine di garantire condizioni minime di sostenibilità.

V.1. Condizioni oggettive

- 1) il risultato delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale;
- 2) la ricerca, sviluppo e innovazione agevolata non deve arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati, etc.);
- 3) per la valutazione del danno agli obiettivi ambientali:
 - si tiene conto del ciclo di vita dei prodotti, processi e servizi forniti dall'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita;
 - si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti, processi e servizi durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita dei prodotti e servizi.

V.2. Condizioni di esclusione delle attività direttamente o indirettamente riconducibili alla c.d. "brown R&I"

Non sono finanziabili⁶:

- 1) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale, attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle relativamente ad attività che:
 - comprendono la produzione di energia alimentata da carbone, estrazione, produzione e trasporto di carbone cosiddetto "termico", ivi inclusa la costruzione di moli, terminal o porti e l'uso di imbarcazioni specificatamente per il trasporto dello stesso;
 - comprendono la produzione di idrocarburi liquidi che prevedono la combustione continua di gas emessi durante lo sfruttamento del giacimento (routine flaring);
 - comprendono la ricerca, lo sfruttamento e la produzione di idrocarburi liquidi o gassosi mediante fratturazione idraulica (fracking);
 - includono mezzi di trasporto alimentati con combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale per utilizzo come combustibile alternativo nella mobilità limitatamente ai casi compresi nelle tematiche applicative ammesse;
- 2) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷;

⁶ Cfr. Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 e Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU.

⁷ Se l'attività a cui sono destinate le innovazioni che beneficiano del sostegno generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

- 3) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti e all'incenerimento dei rifiuti:
- con o senza recupero energetico;
 - l'esclusione non si applica attività di innovazione destinate ad impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti solo quando le innovazioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché le azioni sovvenzionate nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita⁸;
- 4) attività e attivi connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico:
- l'esclusione non si applica alle azioni finalizzate nell'ambito della presente misura agli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita⁹.
- 5) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente, come nel caso delle scorie nucleari.

V.3. Condizioni di esclusione delle attività di cui all'Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU

Non sono finanziabili:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa:
 - ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione;
 - attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici¹⁰;

⁸ Le pertinenti prove sono fornite a livello di operazione destinataria.

⁹ Le pertinenti prove sono fornite a livello di operazione destinataria.

¹⁰ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31.

- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti e ricerca connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. Esclusivamente ove eventualmente ricadano nelle tematiche applicative previste nella sezione IV, l'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali prodotti dall'attività in questione;
 - discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). Esclusivamente ove eventualmente ricadano nelle tematiche applicative previste nella sezione IV, l'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. Esclusivamente ove eventualmente ricadano nelle tematiche applicative previste nella sezione IV, l'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.